

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA

### TRA

L'**Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche** (d'ora in avanti ASUR), **Area Vasta 2**, con sede legale ad Ancona 60131, Via Caduti del Lavoro 40, e con sede amministrativa a Fabriano 60044, in Via Filippo Turati 51, C.F. e P.I. 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta 2, Dott. Giovanni Stroppa, nato a Fabriano (An) il 01.05.1960, in virtù di delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche, dott. Gianni Genga, in forza di Determina DG ASUR n. del , domiciliato per la carica presso la sede dell'Area Vasta,

### E

La **Diocesi di Senigallia** (d'ora innanzi denominata Diocesi), CF 83001450424, rappresentata dal Vescovo, nella persona di S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Orlandoni, nato a Castelfidardo (AN) il 12/03/1939 e domiciliato per la carica a Senigallia, Piazza G. Garibaldi n. 3 presso la sede della Curia Vescovile

### PREMESSO CHE

- Il nuovo accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana in data 18 febbraio 1984, con modificazioni al Concordato Lateranense, all'art. 11 stabilisce che la Repubblica Italiana assicura che la degenza in Ospedale non può dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento della pratica di culto dei cattolici, e che l'assistenza spirituale ai cattolici è assicurata da ecclesiastici nominati dall'Autorità Ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'Intesa fra tali Autorità;
- L'art. 38 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, sulla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, prevede che presso le strutture di ricovero è assicurata l'Assistenza Religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino e dispone che l'ordinamento del servizio di Assistenza Religiosa cattolica debba avvenire d'intesa tra l'Unità Sanitaria Locale e gli ordini diocesani competenti per territorio;
- Con deliberazioni n. 555 del 18/5/2004 e n. 522 del 12/4/2005, la Giunta Regionale delle Marche ha approvato lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti con la Conferenza Episcopale Marchigiana in materia di Assistenza Religiosa nei Presidi Sanitari ed Ospedalieri di propria competenza;

- Con Determina n. 1869 del 02.10.2012 del Direttore di Area Vasta 2, nella persona dell'ing. Maurizio Bevilacqua, successivamente ratificata con Determina n. 118 dell'11.02.2014 dal Direttore Generale ASUR Marche, Dottor Piero Ciccarelli, per ritenuta incompetenza relativa, si è approvato lo schema di convenzione tra ASUR/AV2 e la Diocesi di Senigallia, nella persona di Mons. Giuseppe Orlandoni, Vescovo, per garantire l'attività sopra descritta nel periodo 01.09.2012 - 31.08.2014;
- L'accordo ha previsto la garanzia del servizio sia presso il Presidio Ospedaliero di Senigallia che presso le strutture sanitarie di Arcevia, Ostra Vetere e Corinaldo, con un compenso omnicomprensivo annuo di Euro 30.000,00 oltre a vitto e alloggio per il sacerdote incaricato per la sede di Corinaldo (da usufruirsi nei locali della medesima struttura);
- Attesa la necessità di assicurare il servizio, per l'istante, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche già stabilite per il periodo 01/09/2014- 31/12/2014;
- Fatte proprie tutte le considerazioni in fatto e diritto espresse nella Determinazione del Direttore Generale ASUR Marche n. del che si intende qui integralmente richiamata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1 – Soggetti e competenze dell'Assistenza Religiosa**

L'Assistenza Religiosa cattolica è assicurata dall'Asur Area Vasta 2 mediante apposito servizio, diretto a facilitare a tutti gli utenti, ai loro familiari ed al personale Servizio Sanitario il diritto di professare la propria fede religiosa.

A tale servizio, assicurato presso le strutture di ricovero e di cura, è riconosciuta autonomia nell'ambito della struttura organizzativa dell'Azienda.

L'esercizio di detto servizio, nella sfera dell'attività spirituale e pastorale è prerogativa del Vescovo che lo svolge mediante la nomina di personale religioso.

#### **Articolo 2 – Oggetto della prestazione**

Il servizio prestato dal personale religioso consiste:

- Nella cura spirituale delle persone, da attuarsi in forma individuale e comunitaria, mediante la catechesi e l'organizzazione di attività pastorali, culturali, religiose;
- Nella disponibilità a recarsi presso la struttura, a richiesta degli ammalati, anche in orario notturno, nei casi di particolare necessità e esigenze spirituali.
- Nella celebrazione del Culto Liturgico;
- Nella amministrazione dei Sacramenti;

- Negli adempimenti di carattere amministrativo per la organizzazione e le esigenze di ufficio (certificazioni, corrispondenza, archivio, custodia della Cappella e degli arredi e delle suppellettili sacre, ecc.)

Il servizio di Assistenza Religiosa, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini è rivolto:

- Agli assistiti presso tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie afferenti all'AV2 sede di Senigallia;
- Ai familiari dei medesimi assistiti;
- Al personale delle strutture suddette, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio;
- Agli appartenenti ai gruppi di volontariato presenti nelle strutture suindicate.

### **Articolo 3 – Qualificazione e dotazione del personale di Assistenza religiosa**

Il personale di assistenza religiosa si qualifica in Presbiteri, Diaconi e religiosi/e.

Nel prestare il loro ministero, il personale religioso può ricorrere all'aiuto dei laici, indicati dall'autorità ecclesiastica, operanti in forma esclusivamente volontaristica.

La dotazione di personale di assistenza religiosa è determinata in relazione al numero di posti letto dei presidi ospedalieri e delle strutture di ricovero nell'Azienda Sanitaria in modo tale che ci sia un assistente religioso ogni 250 posti letto, con un'unità aggiuntiva per frazioni superiori al 50% di detto parametro. Deve essere previsto almeno un Assistente religioso in ogni presidio ospedaliero e, se funzionalmente accorpato, in ogni stabilimento di almeno 120 posti letto.

### **Articolo 4 – Personale di Assistenza Religiosa**

Le parti convengono che il personale di assistenza religiosa, ai sensi e per gli effetti del presente atto, esplica le suddette funzioni in regime di convenzione.

Ai sensi dell'art. 9 – 3° comma – del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, spetta all'Ordinario Diocesano (previa intesa con il Superiore Provinciale pro-tempore, nel caso di affidamento del servizio ai religiosi) la scelta e la revoca del personale di Assistenza Religiosa, nonché la sostituzione temporanea con personale straordinario in tutte le ipotesi di assenza o impedimento.

Nell'esercizio dell'apostolato e dell'azione pastorale il personale di Assistenza Religiosa dipende unicamente dall'ordinario Diocesano, a norma del Codice di Diritto Canonico.

Per tutte le altre attività ed implicazioni estranee alla sfera religiosa e pastorale, il personale di assistenza religiosa fa riferimento alla Direzione dell'Area Vasta 2 della quale è tenuta a rispettare le norme regolamentari.

### **Articolo 6 – Condizioni economiche**

Per il servizio di assistenza religiosa presso l’Ospedale di Senigallia e le strutture sanitarie e socio-sanitarie della ridetta sede di Senigallia, l’Area Vasta 2 corrisponderà alla Diocesi la somma omnicomprensiva di € 10.000,00 oltre a vitto e alloggio per il sacerdote incaricato per la sede di Corinaldo da usufruirsi nei locali della struttura medesima .

La Diocesi s’impegna a distribuire le suddette somme ai religiosi che hanno prestato il servizio. Il pagamento del compenso avverrà tramite rate mensili posticipate di € 2.500,00 cadauna, versate tramite bonifico bancario sul c/c n. 4421, CINV, ABI 06055, CAB 21372, intestato a Diocesi di Senigallia presso Banca delle Marche – Filiale di Senigallia.

La Diocesi si fa carico di tutti gli eventuali oneri assistenziali, previdenziali e fiscali nei confronti dei religiosi inseriti nel servizio.

### **Articolo 7 – Locali e attrezzature per il servizio di assistenza religiosa**

L’Area Vasta 2 mette a disposizione presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie i locali per il culto e per l’attività pastorale religiosa, provvedendo altresì alla loro pulizia e manutenzione, assicurando la periodica lavatura e stiratura dei paramenti, con l’esclusione di quella personale, e a mettere a disposizione del sacerdote designato idoneo alloggio in ambito ospedaliero e presso la sede di Corinaldo.

### **Articolo 8 – Modalità di svolgimento del servizio**

Il servizio religioso presso le sedi di Arcevia e Ostra Vetere comporta la visita con cadenza settimanale nei reparti; la possibilità di celebrazione della messa all’interno di ciascuna struttura nei giorni feriali e/o festivi; la disponibilità del sacerdote incaricato a recarsi presso la struttura, per particolari esigenze spirituali, a richiesta degli ammalati, anche in orario notturno, nei casi di particolari necessità.

Per la sede di Corinaldo, il servizio religioso comporta la visita con cadenza giornaliera nei reparti e la presenza continua del sacerdote incaricato; la celebrazione della messa all’interno dell’ospedale nei giorni feriali e/o festivi; la disponibilità dei sacerdoti incaricati per le singole sedi a recarsi presso la struttura, per particolari esigenze spirituali, a richiesta degli ammalati, anche in orario notturno, nei casi di particolare necessità.

L’organizzazione interna dell’Assistenza Religiosa ai degenti dell’Ospedale di Senigallia è attuata d’intesa con il Dirigente Sanitario della Direzione Medica di Presidio, in modo che qualunque manifestazione religiosa sia coordinata con le esigenze degli altri servizi.

Il personale di servizio nelle strutture è tenuto a trasmettere al personale di Assistenza Religiosa le richieste dei degenti.

Nella Chiesa sono ammesse in via normale le celebrazioni della Santa Messa, mentre l'amministrazione dei Sacramenti e le altre funzioni ordinarie possono essere svolte anche nelle corsie.

Le manifestazioni straordinarie dovranno essere autorizzate dalla Direzione Medica di presidio. Ai Sacerdoti e ai Diaconi è consentito l'ingresso fuori dell'orario normale di visita, quando fanno visita ai pazienti per motivi di ministero.

La natura del servizio di Assistenza Religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento dello stesso, con la presenza del personale necessario nell'arco delle 24 ore per tutti i giorni della settimana, con responsabilità solidale dei singoli.

Per le singole prestazioni del servizio di assistenza spirituale non è dovuto alcun compenso da parte dei beneficiari.

La Diocesi esonera l'Area Vasta 2 da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere ai religiosi a causa dell'esecuzione del servizio.

#### **Articolo 9 – Responsabilità**

Eventuali disguidi, disservizi e/o comportamenti non conformi alla funzione, saranno segnalati in forma riservata alla Diocesi che adotterà i provvedimenti di esclusiva competenza.

#### **Articolo 10 - Registrazione**

Il presente atto, ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

#### **Articolo 11 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha effetto per il periodo dall'01/09/2014 al 31/12/2014. Alla scadenza naturale cesserà ogni effetto giuridico della presente convenzione senza necessità di disdetta. Le parti escludono ogni possibilità di proroga o rinnovo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ancona, li

**ASUR Marche/Area Vasta 2**  
**Per delega del Direttore Generale**  
**ASUR Marche Dott. Gianni Genga**  
**Il Direttore di Area Vasta 2**  
**Dott. Giovanni Stroppa**

**Diocesi di Senigallia**  
**S.E. Rev.ma Vescovo**  
**Mons. Giuseppe Orlandoni**